

Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati alla co-progettazione di attività di supporto all'inclusione lavorativa di persone con disabilità, utenti dei servizi di salute mentale della ASL Città di Torino

Art. 1 Riferimenti normativi

- L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 Codice del Terzo Settore (CTS) d.lgs. 117/17, di seguito riportato: "3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2*".
- La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- Il diritto dell'Unione europea trova nel Codice del Terzo settore una sua più compiuta attuazione; dall'altro, sul versante nazionale, si perviene ad una chiara ripartizione degli ambiti di competenza fra il CTS ed il Codice Contratti Pubblici, i quali - armonicamente ed in forma complementare – disciplinano le procedure di affidamento dei servizi pubblici, in relazione all'ambito nel quale ricadono ed al fine perseguito. Tale ricostruzione, già sostenuta in dottrina, ha trovato autorevole conferma nella sentenza n. 131 del 2020, nella quale il giudice costituzionale evidenzia come sia insito nel diritto euro-unitario il tentativo di «smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà», riconoscendo «in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)». Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, guida l'interpretazione delle norme del CTS e conferisce loro uno spazio autonomo, non conflittuale, nella disciplina del CCP. Il Titolo VII del CTS ha, pertanto, in parte riempito uno spazio lasciato aperto dal Codice Contratti Pubblici, definendo le condizioni che consentono di escludere dalla sfera di interesse del mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti.
- La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,

secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020).

- Con successivo decreto del 31 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017. In detto documento si evidenzia come gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore.
- Caratteristica della co-progettazione è la compartecipazione del partner con proprie risorse alla co-progettazione stessa. Il partner deve mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità. L'assenza di questa compartecipazione di risorse identifica l'intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli Appalti.
- L'aspetto economico dell'affidamento deve essere valutato in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.
- In presenza del presupposto della compartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla co-progettazione, quindi, la procedura per la scelta del partner è svincolata dal Codice degli appalti. Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più snella, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore.
- Ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016), le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001. Come detto il legislatore richiede, nella scelta del partner del Terzo Settore, il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. La stessa delibera ANAC 32/2016, nel descrivere il percorso in cui si articola la co-progettazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, prevede la pubblicazione di un avviso per il quale si suggeriscono idonee forme di pubblicità.
- con Deliberazione aziendale n. 1536/02.00/2021 del 17 Dicembre 2021, avente come oggetto "Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'ASL Città di Torino e gli Enti del

Terzo Settore (ETS), è stato adottato il nuovo Regolamento per disciplinare i rapporti con il Terzo Settore e i relativi adempimenti connessi (es. costituzione dell'albo ETS);

- l'Art. 6A.2 del Regolamento Aziendale n. 1536/02.00/2021 definisce la forma di co-progettazione e per il coinvolgimento degli ETS, che avviene in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza ed economicità, e che si richiama integralmente l'art. 55 D.Lvo 117/2017

Art. 2. - Principi guida della co-progettazione

- L'ASL Città di Torino con deliberazione n. 0001011/B3.00/2022 del 11/07/2022 ha adottato il documento conclusivo che sintetizza i risultati della co-programmazione, avviata il giorno 31 marzo 2022 e concluso il 21 aprile 2022, in cui sono state definite le linee generali di programmazione delle attività da sviluppare in collaborazione con gli ETS, per quanto concerne gli ambiti della domiciliarità, dell'inclusione sociale e lavorativa.
- Nel lavoro di co-programmazione le indicazioni emerse dal confronto con gli ETS, relativamente all'**inclusione sociale e lavorativa** la co-programmazione ha individuato alcuni principi da seguire nella progettazione degli interventi:
 1. gli interventi di supporto all'inclusione sociale devono accompagnare quelli finalizzate allo sviluppo di competenze lavorative;
 2. le attività di risocializzazione, mirate all'inclusione e al recupero delle abilità sociali, devono indirizzarsi su tutto il territorio, coinvolgendo attivamente tutta la comunità, allo scopo di ridurre lo stigma e creare un clima sociale favorevole;
 3. promuovere l'inclusione nelle attività dei Servizi di Salute Mentale degli esperti per esperienza, per le loro capacità di vicinanza agli utenti e di comprensione dei loro bisogni;
 4. favorire l'accessibilità ai servizi dedicati;
 5. i percorsi di formazione e avviamento al lavoro devono avere un effettivo rapporto con lo sviluppo di competenze utili all'avviamento al lavoro;
 6. le esperienze lavorative devono avere preferibilmente carattere di continuità;
 7. i contesti di inserimento lavorativo devono essere preparati adeguatamente, e deve essere garantito l'accompagnamento delle persone inserite;
 8. promuovere l'applicazione delle misure di inclusione mirata previste dalla legge 68/99 (Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili), definendo protocolli di intesa con agenzie per il lavoro, ad es. l'Agenzia Piemonte Lavoro (APL);
 9. promuovere forme di collaborazione con soggetti quali l'Unione Industriale, l'API e Confartigianato e Confcommercio per favorire gli inserimenti in grandi e piccole aziende

Articolo 3. - Oggetto della manifestazione di interesse e durata dell'accordo

Alla luce delle premesse giuridiche sopra riportate, l'Azienda, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, mira a selezionare un soggetto che si propone in forma singola o in raggruppamento, qualificato a partecipare ad un'attività di co-progettazione di interventi descritti nel seguito del presente documento.

Tali attività verranno finanziate a partire dalle risorse messe a disposizione dall'Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale di Regione Piemonte, che coordina i Centri per l'impiego (CPI) piemontesi in materia di politiche attive del lavoro (L.R. n. 23 del 29-10-2015, art. 16 e dalla L.R. n. 26 del 22-12-2015, art. 57), come previsto dall'articolo 8 del "Protocollo di Intesa tra l'ASL Città di Torino e l'Agenzia Piemonte Lavoro", ovvero a partire dalle risorse residue della programmazione 2018-2020 (DGR 26-6749 del 13-04-2018) e le risorse della programmazione 2021-2024 (DGR 5-3144 del 30-04-2021).

L'Azienda selezionerà il soggetto ritenuto idoneo secondo i criteri specificati nel presente Avviso (art. 6 seguente). Il soggetto selezionato verrà chiamato a partecipare ad un processo di progettazione insieme all'Azienda. L'accordo avrà durata di un anno rinnovabile dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente avviso di manifestazione di Interesse.

Articolo 4. - Attività progettuali

Le attività di supporto dovranno riguardare

1. progetti individualizzati di orientamento, accompagnamento e tutoraggio di tirocini formativi di cui alle DGR 85-6277 del 22-12-2017 e DGR 42-7397 del 7-04-2014, da attivare in collaborazione con il CPI di riferimento che svolgerà la funzione di soggetto promotore;
2. progetti individualizzati di integrazione lavorativa nell'ambito del collocamento mirato ai sensi della legge 68/99.

Articolo 5. - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono invitati a partecipare al presente Avviso pubblico gli iscritti all' "Albo dei soggetti accreditati per i rapporti di collaborazione e partenariato tra l'Asl Città di Torino e gli ETS" adottato con deliberazione n. 0000832/02.00/2022 del 08/06/2022 (https://www.aslcittadi-torino.it/wp-content/uploads/2022/06/Elencoassociazioni-ALBO_ETTS.pdf), che abbiano comprovata esperienza nel campo della assistenza a persone in condizione di fragilità psichiatrica.

L'Azienda esaminerà le proposte di adesione pervenute secondo i criteri specificati nell'articolo 6. I soggetti aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il pro-

prio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione, facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo 7 apposita richiesta attraverso il modulo allegato. I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in raggruppamenti in forma associata/associanda, in tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti.

Articolo 6. - Modalità e criteri di selezione degli Enti

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall'Azienda, che le valuterà secondo i criteri esposti di seguito.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Qualità della proposta progettuale (max 70 punti)		punteggio massimo assegnabile
1	Coerenza della proposta con i principi enunciati nel documento di co-programmazione	20
2	Metodologie, strumenti, elementi di innovatività e flessibilità operativa	20
3	Procedure di monitoraggio e valutazione delle attività progettuali	10
4	Risultati attesi, con particolare riferimento alla tipologia e alla numerosità dei destinatari interessati dalle azioni proposte	10
5	Risorse umane coinvolte	10
Altri criteri: curriculari, risorse in co-finanziamento (max 30 punti)		punteggio massimo assegnabile
1	Capacità, competenze e comprovate esperienze pluriennali nella progettazione, organizzazione e gestione di progetti con persone con fragilità psichiatrica	10
2	Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e sanitario	10
3	Tipologia di risorse in co-finanziamento	10

Un'apposita Commissione, nominata dall'Azienda, esaminerà le proposte pervenute e selezionerà una sola proposta, quella che avrà totalizzato il punteggio più alto. Nel caso in cui il punteggio più alto fosse totalizzato da due o più proposte, si procederà a sorteggiarne una sola.

Il soggetto sottoscrittore della proposta selezionata assumerà il ruolo di partner della co-progettazione. Ruoli, funzioni, incarichi e budget saranno discussi e decisi durante la fase di co-progettazione. Il tavolo di co-progettazione potrà approvare specifiche regole di auto-regolamentazione dell'attività.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

La domanda, redatta in conformità all'Allegato al presente Avviso, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo:

dipartimento.salutementale@pec.aslcittaditorino.it ,

entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso. Nell'oggetto della mail PEC dovrà essere riportata la dicitura: *“Candidatura per l'individuazione di partner in co-progettazione di attività di supporto all'inclusione lavorativa di persone con disabilità, utenti dei servizi di salute mentale della ASL Città di Torino”*.

Art. 8 – Graduatoria

Sulla base della valutazione effettuata, secondo i criteri sopra indicati, verrà redatta apposita graduatoria con indicazione del soggetto proponente ammesso alla co-progettazione. La graduatoria approvata con delibera dell'Azienda, sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda.

Art. 9 –Trattamento dati personali

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell'Azienda per le finalità del presente Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii..

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 cit. e ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n° 2016/679 del 27 Aprile 2016.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell'Azienda al seguente indirizzo:
<https://www.aslcittaditorino.it/bandi-ed-esiti-di-gara/>.

Art. 11 – Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa integrale rinvio alla vigente normativa in materia. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria del DSM, all'indirizzo dsm@ascittaditorino.it.

Allegato al presente Avviso:

- Fac simile domanda di partecipazione

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

57-0D-3D-07-BD-F5-68-4B-47-1A-B4-95-85-84-23-DD-39-89-CF-8E

CAdES 1 di 1 del 11/04/2023 15:42:29

Soggetto: Massimo Rosa RSOMSM56T11A358I

Validità certificato dal 28/04/2020 11:10:14 al 28/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 D63C

